

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **136/2009** (ECLI:IT:COST:2009:136)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMIRANTE** - Redattore: **CASSESE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **04/05/2009**

Deposito del **06/05/2009**; Pubblicazione in G. U. **13/05/2009**

Norme impugnate: Art. 3, c. 13°, della legge della Regione Sardegna 05/03/2008, n. 3.

Massime: **33380**

Atti decisi: **ric. 23/2008**

ORDINANZA N. 136 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 aprile-2 maggio 2008, depositato in cancelleria il 6 maggio 2008 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 aprile 2008 e depositato il 6 maggio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -

Legge finanziaria 2008);

che il ricorrente premette che la disposizione impugnata dispone l'inquadramento, a domanda, nel primo livello retributivo della categoria C dei dipendenti dell'amministrazione regionale, attualmente inquadrati nella categoria B, assunti con concorsi pubblici non riservati, che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006;

che, dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza (sentenza n. 274 del 2003), il ricorrente osserva che le selezioni interne, alle quali fa riferimento la disposizione impugnata, si sono svolte ben prima che la disposizione venisse elaborata e non risultano essere state effettuate sulla base di alcuna disciplina legislativa, con la conseguenza che dette selezioni non possono essere considerate adeguate ai sensi della menzionata giurisprudenza costituzionale;

che, sotto un diverso profilo, gli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero violati in quanto, per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza modificare la dotazione organica complessiva, la disposizione impugnata prevede che all'aumento della dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto agli interessati, si accompagni una corrispondente riduzione nella categoria B, con la conseguenza che la dotazione della categoria C, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, verrà saturata con le nuove immissioni a seguito delle quali tutti i posti di organico saranno coperti;

che la difesa statale osserva, infine, che la violazione non è esclusa dalla potestà legislativa della Regione Sardegna in materia di stato giuridico ed economico del suo personale, dato che questa potestà non può estendersi fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost., attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio di dipendenti regionali a posizioni superiori senza concorso, saturando l'organico e rendendo così indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici;

che la Regione Sardegna non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 17 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze n. 48 del 2009 e n. 313 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.